

Ricognizione della giurisprudenza di legittimità per definire la condotta delittuosa

# Autoriciclaggio col quid in più

## Il reato scatta se in concreto se ne dissimula l'autore

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pagina a cura  
di DARIO FERRARA

**A**utoriciclaggio solo c'è il quid pluris, ossia quel qualcosa in più, richiesto dalla norma incriminatrice, che lo differenzia dal reato di riciclaggio. Infatti, il reato ex articolo 648-ter.1 cp scatta unicamente quando la condotta ostacola «concretamente» l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Un riferimento che invece non è contenuto nella disposizione che punisce il riciclaggio. La fattispecie di nuovo conio, insomma, richiede «un'intrinseca capacità dissimulatoria» della condotta contestata all'imputato. È quanto emerge dalla sentenza 7860/20, pubblicata dalla seconda sezione penale della Cassazione.

**Il caso.** Bocciato il ricorso del pm nell'ambito di una vicenda cautelare: confermato il provvedimento che ha escluso la gravità indiziaria dell'autoriciclaggio. Sbaglia l'accusa quando sostiene che l'avverbio «concretamente» inserito nell'articolo 648-ter.1 cp non marchi una differenza reale con i criteri utilizzati per il reato di riciclaggio; affinché quest'ultimo sia integrato si richiede che non vi sia identità fra l'autore del reato presupposto e colui che realizza la condotta tipica del delitto ex articolo 648-bis cp: c'è dunque «la prima frattura» sul piano dei soggetti interessati nella circolazione del bene di provenienza illecita. L'autoriciclaggio ha invece esteso l'ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall'autore del reato presupposto: mancando quel primo «iato soggettivo», il legislatore impone che la condotta abbia una certa idoneità decettiva, ossia ingannevole, dunque qualcosa di più specifico rispetto a quanto previsto per la condotta di riciclaggio; un «segmento ulteriore» che denoti l'attitudine della condotta a dissimulare la

della provenienza delittuosa dei titoli.

**I precedenti.** La configurabilità del reato contro il patrimonio introdotto in Italia soltanto 2015 si pone spesso nelle vicende cautelari sui delitti tributari. Si al concorso fra i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio. Ma deve essere un concorso materiale e non formale: la condotta del delitto ex articolo 648-ter.1 cp, precisa la sentenza 7259/20, pubblicata il 24 febbraio dalla seconda sezione penale della Cassazione, può avere un autonomo rilievo soltanto se risulta connotata da nuove attività in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il ricorso degli indagati contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Secondo le accuse l'imprenditore, i suoi collaboratori di fiducia e alcuni prestanome compiono atti fraudolenti su beni di varie società che nel frattempo non versano le imposte dovute, rendendo in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario. Nel frattempo vengono fondate nuove compagnie intestate a familiari e amici compiacenti che proseguono l'attività grazie a beni e utilità delle precedenti, messe in liquidazione e trasferite in sedi non rintracciabili. Sbaglia la difesa a sostenere che il concorso fra i due reati non sarebbe confi-

gurabile neanche in astratto. Il reato di autoriciclaggio si configura quando dal reato presupposto scaturisce un vantaggio patrimoniale che si può ripulire in modo da evitare che sia ricondotto al delitto sotteso. E il profitto della sottrazione fraudolenta sta nel risparmio di spesa rappresentato non dall'imposta evasa ma dal valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale generica. Il delitto ex articolo 648-ter.1 cp, tuttavia, si configura se ci sono autentiche «modalità decettive» che impediscono di individuare il delitto presupposto, mentre nella specie lo stesso trasferimento di denaro è contestato come una porzione di condotta di sottrazione fraudolenta e allo stesso tempo come riciclaggio. Parola al giudice del rinvio.

Rischia invece la condanna per autoriciclaggio l'imprendi-

tore che reinveste in azienda i profitti del reato che ha compiuto: il delitto, infatti, è integrato dalla condotta che si limita a ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro anche con operazioni tracciabili. E nel profitto sequestrabile del reato ex articolo 648-ter.1 cp, secondo quanto stabilito dalla sentenza 37606/19 pubblicata dalla seconda sezione penale della Cassazione, rientrano pure i costi di gestione per reimpiegare i proventi illeciti del reato presupposto perché servono a generare altro profitto.

Confermata la misura cautelare reale a carico dell'imprenditore indagato per truffa aggravata, autoriciclaggio e corruzione fra privati. È lo scandalo dei diamanti venduti ai clienti delle banche a prezzi molto superiori al valore reale, grazie alle informazioni false sul taglio delle pietre e le modalità di investimento. Secondo i pm la truffa organizzata dall'amministratore di fatto della società si giova della complicità di funzionari degli istituti di credito. Con i proventi delle vendite, stando all'inchiesta,

l'azienda compra altri preziosi da rifilare ai risparmiatori con le stesse modalità truffaldine. E qui scatta l'autoriciclaggio perché rivolgendosi a società di diritto estero rende più difficile la ricostruzione dei flussi finanziari: anche se le operazioni risultano a bilancio, il denaro frutto della truffa si confonde nel patrimonio lecito dei fornitori e si trasforma in diamanti poi reimmessi nel circuito economico legale.

Non sussiste nella specie la circostanza scriminante ex quarto comma dell'articolo 648-ter.1 cp, che si configura soltanto quando il denaro di provenienza illecita è oggetto di mera utilizzazione o godimento personale. E ciò perché i soldi sporchi che restano nella disponibilità di chi ha compiuto il reato presupposto senza tornare in circolazione. Insomma: solo i proventi spesi per beni strettamente personali sono esclusi dal sequestro. Ammettiamo allora che una parte del ricavato della truffa se ne vada in spese di gestione della società: la misura cautelare non può risparmiarle perché risultano comunque funzionali a reinvestire i proventi illeciti.

Altro fronte caldo è il default delle aziende. La società

provenienza delittuosa del bene e che differenzia la condotta di godimento personale, che non può essere sanzionata, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante. Nel nostro caso l'indagato per usura ed estorsione comprava immobili versando personalmente ai venditori assegni e cambiali provenienti dalle vittime dei reati: non ostacolava, quindi, anzi favoriva l'identificazione



viene fatta fallire ma l'attività produttiva va avanti negli stessi locali sotto l'egida di altre compagini «cloni», intestate però a terzi. Ecco allora che il prestanome di una delle newco risponde a titolo di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione e pure di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio: non c'è dubbio, chiarisce la sentenza 1203/20, pubblicata dalla quinta sezione penale della Cassazione, che il reato contro il fisco e quello contro il patrimonio possano concorrere con il delitto fallimentare perché la prosecuzione sotto mentite spoglie danneggia il fisco,

oltre ai creditori, e dissimula la provenienza illecita delle utilità reimmesse nel canale economico legale.

Confermato il sequestro preventivo disposto a carico dell'indagato, un cittadino cinese: la misura cautelare colpisce il capitale sociale, per un valore nominale di 10 mila euro, di una delle srl che continuano l'attività della fallita reimpiegando utili e avviamento dell'insolvente. Lo svuotamento avvenuto prima che la società fallisca mette in pericolo l'azione di recupero dell'erario, mentre il reato ex articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 concorre con la bancarotta fraudolenta patrimoniale perché è diverso il soggetto autore dell'illecito: nel primo caso possono esserlo tutti i contribuenti, nel secondo soltanto gli imprenditori falliti. Differente è pure l'elemento psicologico: rispettivamente dolo specifico e generico. Le due norme incriminatrici tutelano beni giuridici distinti: l'una l'interesse del fisco al buon esito della riscossione coattiva, l'altra quello della massa dei creditori a soddisfare i propri diritti.

A far scattare anche l'autoriciclaggio, tuttavia, non basta trasferire denaro oggetto di distrazione fallimentare a imprese operative: è necessario che la condotta sia in grado di dissimulare la provenienza delittuosa. Nella specie la srl intestata al prestanome subentra nel contratto di affitto della società poi fallita prima che quest'ultima cessi formalmente l'attività: il patrimonio dell'insolvente risulta polverizzato nelle società-cloni senza dar modo alla curatela di ricostruire le cause del dissesto.

No all'autoriciclaggio, infine, per chi si gioca i soldi frutto del reato che ha compiuto. Le puntate al lotto, spiega la sentenza 9751/19, non rientrano fra le «attività speculative» ex articolo 648-ter.1 cp ma nei fenomeni ludici.

— © Riproduzione riservata — ■